



COMUNE DI CAVASSO NUOVO

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI ARMATI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

ART.1 – Generalità

Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art.5 della Legge 7 marzo 1986, n.65 e del relativo Decreto del Ministro dell'Interno del 04 marzo 1987, n.145, disciplina l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale per la parte di competenza comunale.

ART.2 – Armi in dotazione

L'armamento della Polizia Municipale, ai fini e per gli effetti della Legge – quadro n.65/86 e del D.M. n.145/87, è effettuato a cura spese dell'Amministrazione Comunale.

Le armi in dotazione alla Polizia Municipale devono essere scelte tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art.7 della Legge 18 aprile 1975, n.110. Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Municipale sarà fissato secondo le disposizioni dell'art.3 del D.M. 4 marzo 1987, n.145.

Le armi assegnate possono essere: pistola semiautomatica cal.7.65 o cal.9 mm X 21.

ART.3 – Servizi armati e modalità di assegnazione dell'arma

Tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, svolgono il servizio con armi assegnate in via continuativa, sia nelle attività d'istituto sia in quelle amministrative più in generale

L'assegnazione in via continuativa dovrà, in ogni caso, essere disposta con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art.6, 3° comma, del D.M. 4 marzo 1986, n.145.

Del provvedimento dovrà farsi menzione nella tessera personale di assegnazione in via continuativa, dandone comunicazione al Prefetto.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente all'assegnatario il porto della pistola anche fuori dell'orario di servizio ma limitatamente al territorio di competenza, nonché per collegamento dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori dal Comune di appartenenza e viceversa.

ART.4 – Modalità e casi del porto dell'arma

Tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale che esplicano il servizio armati, indossano l'uniforme e, pertanto, portano la pistola nella fondina esterna. Tale arma sarà corredata da un caricatore di riserva. Da tale obbligo può essere dato esonero con provvedimento del Sindaco.

Gli addetti ai servizi interni sono esonerati dall'obbligo del porto solo durante l'espletamento di funzioni amministrative che li pongano al di fuori del diretto contatto con il pubblico.

Gli addetti autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi hanno, di norma, facoltà di astenersi dal porto dell'arma, salvo nei casi di espletamento di attività ordinaria di P.G., di impiego in funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art.7 del D.M. 4 marzo 1987, n.145, in assenza di specifiche direttive a carattere permanente del Sindaco.

Non possono portarsi in servizio armi diverse da quelle in dotazione ed in difformità dalle assegnazioni.

ART.5 – Tenuta e custodia delle armi

Le armi ed il relativo munizionamento in dotazione alla Polizia Municipale non assegnate in via continuativa sono custodite presso la cassaforte in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale sotto l'osservanza delle disposizioni compatibili sulla tenuta e custodia delle armi, di cui al capo 3° del D.M. 4 marzo 1987, n.145.

ART.6 – Servizi

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontanti, ciclisti, appiedati);
- servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e della sede degli uffici del Corpo e degli immobili comunali;
- servizi notturni;
- servizi di pronto intervento;
- servizi di scorta.

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art.6 del D.M.I. n.145 del 04 marzo 1987.

Per gli altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda della esigenza.

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso o in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante del Corpo o dal Sindaco nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate.

Per detti servizi, deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio, dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori del territorio dell'Ente di appartenenza.

ART.7 – Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma, deve:

1. verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni di questa e delle relative munizioni;
2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
3. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro programmate;
4. applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza per il maneggio dell'arma, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità proprio od altrui.

A tal fine, in particolare, dovrà:

1. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
2. evitare di tenere armi cariche negli uffici tranne che durante particolari servizi esterni e notturni, ovvero in situazioni di pericolo specifico e prevedibile, avendo presente che l'arma è scarica allorché – a doppio controllo – risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia sicura, ancorché con caricatore inserito;
3. nell'abitazione privata, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori della portata dei minori e di qualsiasi altra persona;
4. segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
5. osservare le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
6. ispirarsi costantemente a criteri di massima prudenza.

E' vietato abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave.

ART.8 – Deposito temporaneo dell'arma assegnata

Il personale assegnatario di arma in via continuativa può depositare temporaneamente l'arma presso l'ufficio di Polizia Municipale a cui fa parte, in occasione di assenza dal servizio per congedo ordinario o straordinario o per infermità. Delle relative operazioni è fatta annotazione nell'apposito registro.

ART.9 – Addestramento

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Oltre quanto previsto dalla Legge 28 maggio 1981, n.286, contenente disposizioni per l'iscrizione alle sezioni di tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono servizi particolari.

ART.10 – Disposizioni finali

Per le modalità ed i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia ed al D.M. 04 marzo 1987, n.145.

Il presente regolamento è comunicato al Prefetto, ai sensi dell'art.2, del D.M. 4 marzo 1987 n.145 ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo, ai sensi dell'art.11 della Legge 7 marzo 1986, n.65.